



Prot. 23/2013/amm/leg/aa

Decreto Rettorale n. 94/13 – 5/02/2013

**Procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato
presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Settore concorsuale: 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell'architettura
Settore scientifico-disciplinare ICAR/13 – Disegno industriale**

IL RETTORE

- Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
- Visto il DM 3/11/1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il DPR 28/12/2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Viste le norme generali in materia di rapporto di lavoro determinato e in particolare il D.Lgs. 06/09/2001, n. 368;
- Visto il DM 22/10/2004, n. 270 recante modifiche al Regolamento sull'autonomia degli Atenei;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche emanato con Decreto rettorale n. 1/05 del 5/05/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9/05/2005 – Supplemento ordinario n. 84, successivamente modificato con Decreto rettorale n. 33/07 del 18/04/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7/05/2007;
- Vista la Legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare l'art. 24;
- Visto il D.M. 2011, n. 243 “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24, della legge n. 240/2010”;
- Visto il D.M. n. 2011/336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art.15 della legge n. 240/2010”;
- VISTO il Regolamento per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato;
- Visto il piano triennale 2012/2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 marzo 2012;
- Viste le delibere del Consiglio di Facoltà del 23 novembre 2012 e del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2012;

DECRETA

Presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche è indetta, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, la seguente procedura di valutazione comparativa per la selezione di

- **N. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con contratto di lavoro subordinato per la durata di tre anni, prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell'architettura.**

Art. 1 – Profilo scientifico-didattico e impegni correlati

- Titolo e descrizione progetto di ricerca: Indice di Pollenzo.
La declinazione scientifica di un nuovo concetto di qualità applicato al cibo, con l'adozione dell'approccio sistemico. La ricerca mira a unire le esigenze economiche, sociali, culturali e ambientali per rafforzare il rapporto tra esseri umani e natura, produzione e ambiente.
- Settore concorsuale: 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell'architettura.
- Settore Scientifico-Disciplinare: ICAR/13 – Design industriale.
- Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 20.
- Lingua straniera richiesta: inglese.
- Regime di impegno: tempo pieno.
- Attività richiesta: l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, nell'ambito delle discipline sopra indicate, è pari a 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività di didattica e di servizio agli studenti.
L'impegno didattico del titolare del contratto è definito dal Consiglio di Facoltà in fase di programmazione delle attività didattiche.
- Struttura presso la quale si svolgerà l'attività sopra descritta: Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa

Per la partecipazione alla selezione, i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, dovranno esser in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a. dottore di ricerca o titolo equivalente in: Design;
- b. laurea magistrale o equivalente in Disegno industriale (ICAR/13), unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 29, comma 13 della legge n. 240/2010;
- c. buona conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza della lingua italiana.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio equipollente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione.

I titoli di studio devono esser posseduti alla data di scadenza del bando. L'esclusione dalla valutazione per difetto dei requisiti richiesti può essere disposta in ogni momento, con Decreto Rettorale.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione i professori e ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

Non sono ammessi alla selezione coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche o presso altri Atenei italiani, statali, non statali e telematici, nonché

presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente

Non sono, altresì, ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore di ruolo dell'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o con un componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3 - Modalità e termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva

La domanda di partecipazione dovrà:

- essere redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato A del presente bando, parte integrante del presente decreto, e sottoscritta in calce; i moduli saranno in distribuzione presso la sede dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e disponibili per via telematica alla pagina: <http://www.unisg.it/ateneo/procedure-di-valutazione-comparativa/>;
- essere spedita, a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo corriere con avviso di ricevimento, o consegnata direttamente all'Ufficio Valutazioni Comparative dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Piazza Vittorio Emanuele, 9, Loc. Pollenzo – 12042 BRA (CN).
È ritenuta valida anche la domanda inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ateneo: rettore@pec.unisg.it, entro il termine indicato al presente articolo. L'invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La domanda inviata tramite PEC dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e di una copia di un documento di identità valido, in formato PDF;
- contenere l'indicazione, chiara e precisa, del bando al quale si intende partecipare;
- contenere l'indicazione del domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla valutazione comparativa.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità, riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ai sensi della legge suddetta.

Termine e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità sopra descritte, al recapito indicato nel presente articolo entro il termine perentorio di **30 giorni** che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo

La domanda consegnata a mano o inviata a mezzo posta o a mezzo corriere all'Ufficio Valutazioni Comparative dovrà pervenire entro le ore 18.00 del giorno di scadenza dei termini del bando.

La domanda di ammissione inviata a mezzo posta Raccomandata A.R. o a mezzo corriere o tramite posta elettronica certificata si considera prodotta in tempo utile solo ed esclusivamente se pervenuta entro il giorno di scadenza dei termini del bando.

Sulla busta di invio il candidato dovrà indicare con precisione, oltre alle proprie generalità, anche la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi del bando e denominazione del settore concorsuale ovvero del corrispondente settore scientifico-disciplinare di riferimento).

Non verranno prese in considerazione le domande, i titoli, i documenti e le pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Allegati alla domanda

Le modalità di presentazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sono descritte nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Candidati stranieri

I candidati stranieri dovranno presentare domanda redatta in lingua italiana, secondo le modalità e i termini indicati al presente articolo.

Nella domanda dovrà essere indicato anche l'eventuale recapito eletto in Italia ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

Per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni i candidati dovranno osservare le stesse prescrizioni indicate al presente articolo.

I cittadini stranieri extracomunitari osserveranno per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni le prescrizioni indicate al presente articolo con la precisazione che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/00, i candidati stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/00) e di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/00), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di tali casi, i candidati stranieri extracomunitari autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le succitate dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Informazioni e chiarimenti

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Ufficio Valutazioni Comparative – Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 BRA, telefono 0172/458574, email concorsi.pollenzo@unisg.it.

Art. 4 - Contenuto della domanda di ammissione alla procedura selettiva

Nella domanda di ammissione alla procedura selettiva il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

- a) il nome e cognome;
- b) la data e luogo di nascita;
- c) la cittadinanza;
- d) per i cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università;
- f) il codice fiscale;
- g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, etc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
- h) il diploma di dottore di ricerca o titolo equipollente posseduto, nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso, nonché il titolo della tesi; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 del DPR 382/80;
ovvero
- i) il diploma di laurea magistrale o titolo equipollente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 29, comma 13 della legge n. 240/2010;
- j) la conoscenza della lingua inglese;
- k) di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (*ovvero* indicare le borse di studio);
- l) i cittadini non italiani devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione i benefici di cui all'art. 20 della medesima Legge, allegando copia della certificazione relativa allo stato di handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio.

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.

Art. 5 - Titoli e curriculum professionale allegati alla domanda

Alla domanda di ammissione alla procedura di selezione il candidato deve allegare, in un unico plico, i sotto elencati titoli:

- a) curriculum della propria attività scientifica e/o professionale;
- b) documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti, attestanti il possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente;

ovvero

- c) documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti, attestanti il possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente;
- d) documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti, attestanti il possesso di eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
- e) pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della presente procedura di selezione.

Ai fini della valutazione, il candidato dovrà presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli in originale o, anche, in copia semplice accompagnata da una propria dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, avente ad oggetto la conoscenza del fatto che la copia del documento è conforme all'originale.

In sostituzione della documentazione, il candidato potrà produrre una dichiarazione, sottoscritta, di possesso dei titoli medesimi, tenendo conto che, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, possono essere autocertificati i seguenti titoli: titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (allegato B).

Quanto sopra va dichiarato analiticamente affinché la commissione possa valutare i titoli.

Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 devono essere corredate da una fotocopia di un documento di identità del firmatario.

Le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici (estratti di stampa), sono ritenuti validi ai fini della valutazione, anche qualora siano presentati in semplice fotocopia, purché rechino le indicazioni relative all'autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione ed, eventualmente, numero della rivista, enciclopedia trattato da cui sono ricavati e siano accompagnati da dichiarazione avente ad oggetto la conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione è conforme all'originale.

Al fine di auto-dichiarare la conformità all'originale dei titoli presentati o il loro possesso il candidato potrà utilizzare il fac-simile allegato al bando (Allegato C).

Ai titoli e documenti (ad eccezione delle pubblicazioni) redatte in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana insieme a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità della traduzione al testo straniero.

I cittadini non italiani residenti in Italia possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR n. 445/2000.

I cittadini non italiani non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR n. 445/2000.

I titoli, le pubblicazioni e il curriculum dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione del materiale fatto pervenire dal candidato.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

Con decreto del Rettore, affisso all'Albo di Facoltà e pubblicato sul sito dell'Università, è nominata la Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è composta tre membri:

- a. il Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente,
- b. un professore di I fascia appartenente al settore concorsuale, ovvero al corrispondente settore scientifico-disciplinare, per il quale è stata emanata la procedura di valutazione comparativa,

- c. un professore di I o di II fascia o un ricercatore universitario a tempo indeterminato, scelto sulla base del curriculum scientifico e accademico.

Eventuali istanze di riconsiderazione da parte dei candidati di uno o più componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione sul sito Web.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della procedura di valutazione comparativa

La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi.

La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato). La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo i parametri e criteri, di cui al D.M. 25.05.2011, n. 243, elencati di seguito.

Valutazione dei titoli e del curriculum

La commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a. dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri comprensiva degli Assegni di ricerca e contratti ai sensi della legge 240/2010 e dell'art. 51, comma 6 della Legge 449/1997 e delle borse post-dottorato ai sensi della Legge 398/1989;
- d. documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e membro in Comitati Scientifici di riconosciuto valore;
- i. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j. diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Valutazione della produzione scientifica

Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo

le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra citate.

Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sopra indicate sulla base dei seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Criteri e parametri per l'assegnazione dei punteggi

➤ Modalità per l'assegnazione dei punteggi ai titoli

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile all'insieme dei titoli di ciascun candidato ammesso alla discussione è pari a 60. Per ciascuna classe di titoli, il punteggio massimo attribuibile è definito dalla tabella seguente. La valutazione di ciascun titolo deve essere rapportata all'attività svolta ed alla pertinenza con il settore concorsuale oggetto del bando ed è effettuata considerando specificatamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

<i>Dottorato di ricerca o equivalente</i> Max 3 punti per ogni anno concluso, rapportato anche alle frazioni di anno Max 1 punto per il titolo conseguito	Max 10 punti
<i>Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti, aziende, enti, associazioni, italiani o stranieri comprensiva di:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Assegni di ricerca e contratti ai sensi della legge 240/2010 e dell'art. 51, comma 6 della Legge 449/1997, borse post-dottorato ai sensi della Legge 398/1989;</i> Max 2 punti per ogni anno e 12 punti complessivi ▪ <i>Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti, aziende, enti, associazioni, italiani o stranieri, attive in settori congruenti alle tematiche del bando;</i> Max 3 punti complessivi 	Max 15 punti
<i>Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero</i> Max 2 punti per ogni attività didattica svolta all'interno di atenei italiani o stranieri	Max 10 punti

<p><i>Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali</i> <p>Max 3 punti complessivi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali</i> <p>Max 2 punti complessivi</p>	Max 5 punti
<p><i>Relazioni a congressi e convegni e Membro in Comitati Scientifici</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Relatore "invitato" a congresso e convegno nazionale o internazionale</i> <p>Max 2 punti complessivi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Relatore a congresso e convegno internazionale e nazionale</i> <p>Max 1 punto complessivo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Membro in Comitati Scientifici nazionali o internazionali di riconosciuto valore</i> <p>Max 2 punti complessivi</p>	Max 5 punti
<i>Cura e organizzazione di mostre e/o eventi gastronomici e turistici</i>	Max 5 punti
<i>Realizzazione di attività progettuale</i>	Max 5 punti
<i>Premi e riconoscimenti personali per attività di ricerca e concorsi di progettazione e/o, esclusivamente se debitamente giustificati, premi e riconoscimenti per attività di ricerca sviluppate dal candidato e che hanno portato aziende, enti, associazioni, a vincere un riconoscimento.</i>	Max 3 punti
<p><i>Altri titoli non riconducibili alle precedenti classi di titoli comprensivi di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>documentata esperienza maturata nel campo della ricerca comprovante il possesso di solide competenze di base nel Settore;</i> ▪ <i>svolgimento di un congruo periodo (di almeno 6 mesi, anche non continuativi) di attività di ricerca all'estero presso università e/o centri di ricerca di comprovato riconoscimento a livello internazionale;</i> ▪ <i>rapporti e delle relazioni di ricerca documentati e stabiliti con Università straniere.</i> 	Max 2 punti

La Commissione provvede ad assegnare in modo analitico un punteggio ad ogni titolo, conformemente a ciascuna delle classi di titoli riportate in tabella, in base ai criteri di cui sopra e alle risultanze della discussione sui titoli. Quindi la Commissione procede ad effettuare la somma dei punteggi per ciascun candidato, ottenendo così il punteggio totale. Tale punteggio può essere incrementato e/o decrementato di una percentuale non superiore al 20% in base ad una valutazione complessiva del curriculum del candidato, adeguatamente motivata dalla Commissione. Infine, la Commissione individua il candidato che ha ottenuto il risultato più alto.

➤ Modalità per l'assegnazione dei punteggi alle pubblicazioni presentate

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile alle pubblicazioni di ciascun candidato ammesso alla discussione è pari a 40.

Ogni pubblicazione considerata deve essere collocata in una delle seguenti categorie:

- libri o capitoli di libri a diffusione nazionale e/o internazionale di cui il candidato sia autore o coautore;
- libri a diffusione nazionale e/o internazionale di cui il candidato sia curatore;
- pubblicazioni su rivista nazionale e/o internazionale di cui il candidato sia autore o coautore;

- prodotti editoriali con carattere scientifico ed elevata diffusione (cataloghi, installazioni di mostre/eventi, saggi in volumi a carattere scientifico ovvero innovativo nella trasmissione del sapere, disegni ed elaborati multimediali a carattere scientifico);
- pubblicazioni di progetti innovativi di opere, ricerche, artefatti caratterizzati da un elevato contenuto scientifico-tecnologico, pubblicati in giornali, riviste, volumi, cataloghi, con testo critico di altro autore;
- altre pubblicazioni di cui il candidato sia autore o coautore (esempio: atti di convegni/conferenze nazionali e internazionali).

Per ciascuna categoria la tabella seguente definisce il punteggio massimo che si può ottenere sommando il valore di tutte le pubblicazioni presentate:

Libro o capitolo di libro a diffusione nazionale e/o internazionale di cui il candidato sia autore/coautore/curatore	Max 15 punti
Articolo su rivista nazionale e/o internazionale di cui il candidato sia autore/coautore	Max 15 punti
Prodotti editoriali con carattere scientifico ed elevata diffusione	Max 5 punti
Pubblicazioni di progetti innovativi di opere, ricerche, artefatti caratterizzati da un elevato contenuto scientifico-tecnologico, pubblicati in giornali, riviste, volumi, cataloghi, con testo critico di altro autore	Max 3 punti
Per ogni altra pubblicazione di cui il candidato sia autore o coautore	Max 2 punti

La valutazione delle pubblicazioni avviene nel modo seguente. La Commissione, basandosi sui criteri, sulle categorie di pubblicazioni di cui alla suddetta tabella e sulle risultanze della discussione pubblica assegna un punteggio a ciascuna pubblicazione.

Si procede quindi alla somma dei punteggi conclusivi per ciascuna categoria delle pubblicazioni, ottenendo così il punteggio totale della produzione scientifica di ciascun candidato. Tale punteggio può essere incrementato e/o decrementato di una percentuale non superiore al 10% in base alla valutazione della continuità temporale e della consistenza complessiva della produzione scientifica, prendendo in esame tutta l'attività del candidato (fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali). Infine, la Commissione individua il candidato che ha ottenuto il risultato più alto.

Discussione pubblica sui titoli e sulla produzione scientifica

L'ammissione a sostenere la discussione prevista nella seconda fase e le date in cui questa si svolgerà saranno pubblicate sul portale d'Ateneo - <http://www.unisg.it/ateneo/procedure-di-valutazione-comparativa/> - con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla prova. **La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alle prove. L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa.**

La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. È facoltà della Commissione effettuare tale discussione nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza. La Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa.

Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza della lingua straniera richiesta dal presente bando.

La Commissione, nello svolgimento delle due fasi di valutazione, può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante:

- i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nella prima fase;
- i punteggi attribuiti ai candidati ammessi alla seconda fase;
- il giudizio sulla prova orale di accertamento della conoscenza della lingua straniera.

Al termine dei lavori, la Commissione indica gli eventuali idonei alla chiamata in base ai criteri sopra indicati.

Art. 8 - Conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Al termine della valutazione comparativa, la Commissione esaminatrice indica a maggioranza il candidato idoneo alla chiamata in base ai criteri sopra indicati, redigendo una relazione motivata riassuntiva in cui sono riportati i giudizi individuali di ciascun commissario e quello collegiale della Commissione sui singoli candidati.

La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Rettore i relativi atti.

Il Rettore, entro 30 giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

Gli atti della procedura sono resi pubblici in via telematica, sul sito internet dell'Ateneo.

Entro 60 giorni dalla approvazione degli atti, il Consiglio di Facoltà formula la proposta di chiamata dell'idoneo, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito all'attivazione del contratto.

Art. 9 – Stipula del contratto individuale di lavoro

Entro 30 giorni dalla data di delibera di attivazione del contratto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Ricercatore risultato idoneo dalla procedura di valutazione comparativa è invitato a stipulare con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di tre anni per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore selezionato e dal Direttore Amministrativo e deve indicare:

- a. il settore concorsuale, ovvero il corrispondente settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale il Ricercatore a tempo determinato svolge la propria attività;
- b. la tipologia del contratto stipulato;
- c. per la tipologia a) il regime di impegno a tempo pieno;
- d. le modalità di svolgimento delle attività affidate al Ricercatore a tempo determinato;
- e. diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato;
- f. il trattamento retributivo e previdenziale, previsto ai sensi della normativa vigente per i redditi da lavoro dipendente;

- g. il periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte;
- h. le clausole di risoluzione.

Tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 10 - Durata, rinnovo ed importo dell'assegno di ricerca

L'assegno ha una durata iniziale di tre anni, eventualmente prorogabile, alla scadenza, per soli due anni, per una volta sola.

L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'ente, è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al Ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno.

L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario, in relazione alla prestazione eseguita, secondo quanto indicato nelle disposizioni contrattuali.

Al titolare del contratto compete il trattamento di fine rapporto di lavoro.

Art. 11 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

All'assegno di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca; il collaboratore ha l'onere di effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS.

L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni di ricerca nell'ambito dell'espletamento delle loro attività di ricerca.

Art. 12 – Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

I contratti stipulati non sono cumulabili:

- a. con la titolarità di assegni di ricerca di cui all'art. 51 della Legge 449/1997;
- b. con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- c. con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi;
- d. con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

Il Rettore ha la facoltà di richiedere al Ricercatore a tempo determinato lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli espressamente indicati nel bando di selezione.

Ai Ricercatori a tempo determinato in regime di tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Consiglio di Facoltà.

Art. 13 – Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Il Ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti secondo quanto indicato all'art. 1 del presente bando.

Le attività svolte dal Ricercatore a tempo determinato sono soggette a verifica da parte del Rettore, che espone le proprie valutazioni al Consiglio di Facoltà. La verifica viene effettuata con periodicità annuale e attiene alla correttezza delle attività svolte dal ricercatore nel rispetto dei doveri stabiliti dal contratto. Il Ricercatore a tempo determinato, a tal fine, al termine di ogni anno di contratto consegna al Rettore una relazione sulle attività svolte.

Nel caso in cui all'esito della verifica siano accertate inadempienze dei doveri didattici e scientifici, anche con riferimento all'attuazione dei programmi di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina di cui al successivo art. 14.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. Ai sensi della vigente disciplina, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato e degli assegni di ricerca stipulati ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Ai fini del computo della durata complessiva dei rapporti di lavoro si tiene conto esclusivamente di rapporti instaurati ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato, mentre il ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto a un'indennità di pari importo.

Art. 15 - Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

Al termine della procedura, i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

È esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo; i candidati dovranno provvedere al recupero dei titoli e pubblicazioni, previo accordo con l'Ufficio Valutazioni Comparative, presentandosi personalmente o a mezzo corriere o a mezzo delegato per il ritiro della documentazione suddetta.

Decorso 6 mesi dalla data del Decreto Rettorale di approvazione degli atti, pubblicato sul sito, l'Università, qualora non sia pervenuta richiesta di restituzione dei documenti e delle pubblicazioni presentate, non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e sono raccolti presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Ufficio Valutazioni Comparative, attraverso procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,

aggiornare, completare o cancellare i dati erranei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di Valutazione Comparativa del presente bando è il Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche - e-mail concorsi.pollenzo@unisg.it – tel. 0172/458534 – fax 0172/458550.

Art. 18 - Pubblicazione del bando

Il presente bando è pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – www.unisg.it, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – www.miur.it. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Sezione concorsi.

Pollenzo, 5 febbraio 2013

Il Rettore
Prof. Piercarlo Grimaldi